

Si prenoti a debito ex art. 146 d.p.r. 115/02 ed ex art. 59 co. 1 lett. c) d.p.r. 131/86.

R.G. n. 1/2025

R.G. 6/2024 P.U.



Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

TRIBUNALE DI SONDRIO

SEZIONE UNICA CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale riunito in camera di consiglio in data 19/02/2026 nelle persone dei signori:

Dott.ssa Barbara Licitra	Presidente
Dott.ssa Maria Martina Marchini	Giudice
Dott. Francesco Zapparoli	Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario n. 6/2024 per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promosso

DA

_____ C.F. _____) in persona del legale

—

—

RICORRENTE

NEI CONFRONTI DI

_____ (c.f. e P. Iva

RESISTENTE

e nel procedimento riunito per l'omologazione del concordato preventivo semplificato di cui al R.G. n. 1/2025 proposto dalla medesima resistente, *ut supra* rappresentata e difesa

Conclusioni

Per la parte ricorrente: *“DICHIARARE L’apertura della liquidazione giudiziale a carico della società [REDACTED] (P.IVA [REDACTED]), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in 23026 – Ponte in Valtellina (SO), Via Nazionale n. 20 (pec: [REDACTED]).”*

Per la parte resistente: *“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito Rigettare le opposizioni all’omologazione depositate nel presente fascicolo e Omologare il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di [REDACTED] come da atti depositati nel fascicolo telematico RG. 1 / 2025 – Procedure Concorsuali.”*

Motivazione in fatto e in diritto

1. Il procedimento fino all’udienza odierna

Parte ricorrente ha domandato in data 3/4/2024 l’apertura della liquidazione giudiziale della debitrice [REDACTED].

Con ricorso depositato presso la Camera di commercio in data 21/03/2024 e presso il tribunale in data 5/4/2024, la società debitrice ha presentato domanda di Composizione Negoziata della Crisi *ex art 17 D. Lgs. 14/2019 (CCII)*, unitamente all’istanza per l’applicazione delle misure protettive del patrimonio.

Le trattative con i creditori, tuttavia, non si sono positivamente concluse, come attestato dall’Esperto dott.ssa [REDACTED] nella sua relazione finale *ex art. 17, co. 8 CCII* datata 22/3/2025.

All'esito dell'insuccesso della composizione negoziata, il 3/4/2025 [redacted] ha depositato domanda prenotativa per l'omologazione del concordato semplificato *ex art.* 25-sexies CCII; la relativa documentazione, unitamente a piano e proposta, sono stati depositati dalla società in data 21/5/2025.

Pertanto, con decreto del 28/4/2025 l'intestato tribunale ha nominato Ausiliario il dott. [redacted] disponendo il deposito del parere sulla proposta concordataria entro il 15/7/2026, nonché il deposito entro trenta giorni del parere dell'Esperto della composizione negoziata di cui all'art. 25-sexies co. 3 CCII. Esperto e Ausiliario hanno depositato i rispettivi pareri in data 24/06/2025 e 12/07/2025.

Il tribunale ha inoltre disposto la notifica, a cura del debitore, della proposta, del parere dell'Ausiliario, nonché della relazione finale e del parere dell'Esperto indipendente, ai creditori risultanti dall'elenco depositato ai sensi dell'art. 39, co. 1 CCII ove possibile a mezzo PEC o, in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, precisando dove possano essere reperiti i dati per la valutazione del compendio documentale.

Infine, il tribunale ha confermato le misure protettive sino al 12/9/2025 e fissato l'udienza al 16/10/2025, finalizzata a decidere circa l'omologazione del concordato e, in caso di rigetto, l'applicabilità della liquidazione giudiziale al caso di specie.

Nondimeno, vista la dimensione del ceto creditorio, in data 31/7/2025 la società ha presentato istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, accolta dal tribunale con decreto del 6/8/2025, che ha fissato termine per la notifica al 20/9/2025. Diversi creditori si sono costituiti con memoria depositata entro i prescritti dieci giorni antecedenti l'udienza, opponendosi all'omologazione del concordato, nonché eccependo vizi nell'accessibilità della documentazione oggetto di notifica, pubblicata nella G.U. n. 113 del 23/9/2025.

Invero, all'esito della menzionata udienza, con ordinanza collegiale del 6/11/2025, la notificazione è stata dichiarata nulla per mancanza di individuazione nominativa dei destinatari e dell'inserimento di un estratto degli atti o di modalità alternative per

accedere al loro contenuto; pertanto, il tribunale ha ordinato la rinnovazione entro il 31/12/2025 e fissato nuova udienza al 19/2/2026.

Entro il termine di legge, altri creditori si sono costituiti in giudizio per chiedere il rigetto dell'omologa, evidenziando ulteriori vizi nella rinnovata notifica, nonché carenze nel merito della proposta concordataria.

In sede di udienza, l'Ausiliario e i creditori costituiti si sono riportati ai propri scritti in ordine all'assenza dei presupposti dell'omologa, mentre la società ha insistito per l'omologazione oppure, in subordine, per l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa, sostenendo l'insussistenza dei requisiti per la liquidazione giudiziale.

Riunito in camera di consiglio all'esito della predetta udienza, il collegio ha assunto le determinazioni in calce.

2. In ordine alla domanda di omologa del concordato semplificato

La domanda di omologa del concordato in oggetto ai sensi dell'art. 25-sexies CCII non può trovare accoglimento.

Per comprendere le ragioni di tale decisione, occorre ripercorrere brevemente gli sviluppi della crisi imprenditoriale che ha investito la società debitrice, come emersi nel corso delle trattative per la composizione negoziata e compendiate nella documentazione allegata alla domanda di omologa del concordato semplificato all'esame di questo collegio.

a. La composizione negoziata della crisi

Come richiesto dalla vigente disciplina (art. 25-sexies, co. 1 CCII), l'accesso al concordato semplificato presuppone l'esito negativo di un tentativo di composizione negoziata della crisi.

Nel caso di specie, come anticipato, tale tentativo è stato avviato in data 22/3/2024 con il deposito della domanda presso la Camera di Commercio di Sondrio, cui è seguita in data 28/3/2024 l'accettazione della nomina a Esperto indipendente della dott.ssa

██████████.

Al momento dell'accesso alla procedura, la situazione debitoria consolidata della società è risultata articolata in tre comparti principali: un'esposizione di circa 11,6 milioni di € verso il ceto bancario e finanziario, circa 2,9 milioni di € verso i fornitori e circa 2,8 milioni di € nei confronti dei soci conferenti e finanziatori.

La strategia finanziaria di intervento prevedeva il mantenimento dell'autonomia gestionale per garantire la continuità aziendale, la rateizzazione del debito verso i fornitori su un orizzonte di 18 mesi e la sospensione delle quote capitali dei finanziamenti bancari per 18 mesi. A quest'ultima misura è stato associato un piano di rientro imperniato sulla dismissione di asset immobiliari gravati da ipoteca volontaria, unitamente a un piano di rientro graduale per le posizioni debitorie verso i soci.

Le trattative, tuttavia, non hanno condotto a un accordo complessivo, a fronte di plurime criticità, rappresentate, come confermato dalla società, da difficoltà operative, dall'insuccesso delle vendite immobiliari, dalla stagionalità del settore, dalla richiesta di pagamenti anticipati da parte di taluni fornitori, dall'insufficienza di liquidità e dalla progressiva disaffezione della base sociale; tali fattori, nel loro complesso, hanno reso impossibile un percorso di risanamento.

Pertanto, in data 22/3/2025 l'Esperto nominato ha trasmesso la relazione finale *ex art.* 17, co. 8 CCII, attestando lo svolgimento delle trattative secondo correttezza e buona fede, nonché l'impraticabilità delle soluzioni di risanamento di cui all'art. 23 CCII.

Già in questa fase l'Esperto ha rilevato che la gestione corrente era in grado appena di coprire i costi di esercizio, senza generare margini idonei al servizio del debito, e che erano venute meno le condizioni di continuità aziendale. Il verbale ispettivo del Ministero dello Sviluppo Economico del 14/5/2025 ha confermato tale quadro, evidenziando che la liquidazione del patrimonio rappresentava l'unica soluzione praticabile.

b. La domanda di concordato semplificato

Pertanto, in data 3/4/2025 l'esponente società ha depositato la domanda prenotativa per l'accesso alla procedura di concordato semplificato; come accennato, il successivo

21/5/2025 la società ha depositato il piano liquidatorio, la proposta di concordato e la documentazione economico finanziaria, che si compendiano di seguito.

Il piano prevede la liquidazione dell'attivo attraverso la cessione dell'intero patrimonio, a partire dai beni immobiliari di proprietà della cooperativa, destinati a essere venduti mediante aste competitive. La società ha stimato che i compendi situati nei comuni di Tovo, Villa di Tirano, Bianzone, Ponte in Valtellina e **Pt_2** avrebbero potuto generare un realizzo complessivo di € 13.264.250,00, sulla base dei valori attribuiti nelle relative perizie.

Accanto agli immobili, la società intende liquidare anche i titoli di Stato presenti nel portafoglio titoli presso Banca Intesa, per un importo pari a € 60.845, nonché la partecipazione totalitaria nella società Sogeco S.r.l., che gestisce un supermercato a insegna **CP_2** considerata cedibile per un valore di 250.000 €. Il marchio “” è stato stimato alienabile per 600.000 € e ulteriori cespiti mobiliari – costituiti da beni in leasing riscattabili, automezzi, arredi e apparecchiature elettroniche – sono stati valutati in 160.000 €, mentre le attrezzature dell'azienda agricola sono state ritenute vendibili per 250.000 €.

È stato inoltre previsto lo sfruttamento economico dell'impianto fotovoltaico installato sull'immobile di Villa di Tirano, per il quale è stata programmata la costituzione di un diritto di superficie cedibile per un valore stimato di 400.000 €. Le attrezzature industriali presenti negli stabilimenti di Villa, Ponte e Tovo sono state a loro volta considerate liquidabili per 700.000 €, mentre la vendita dei circa 36.000 **CP_5** utilizzati per la raccolta delle mele avrebbe dovuto assicurare un introito stimato in € 1,1 milioni. All'attivo competono, altresì, il recupero dei crediti e delle cauzioni per un valore complessivo di 1.145.000 €, la liquidità già disponibile sul conto corrente presso Banca Intesa alla data del 19/5/2025, pari a 307.172 €, nonché il ricavato dalla vendita delle rimanenze finali di mele della varietà Rokit, stimato in 200.000 €; Infine, è stato indicato anche il recupero dell'IVA sugli oneri in prededuzione, nella misura prudenziale di 211.000 €.

Nel complesso, si prevede la realizzazione di € 18.649.083,00, destinati alla soddisfazione di un passivo pari a € 21.984.357,93.

Invero, nella domanda prenotativa la debitrice ha rappresentato l'esposizione debitoria sussistente alla data del 31/3/2025, la cui componente di maggior peso è rappresentata dai debiti verso banche, pari complessivamente a € 13.708.020. Si tratta di finanziamenti di natura ipotecaria, chirografaria, agraria e di anticipazione bancaria, in larga misura garantiti da ipoteche sugli immobili sociali e da garanzie MCC all'80% per i mutui chirografari. Le singole esposizioni includono, tra le altre, il mutuo ipotecario per Tovo (saldo residuo di circa 1,47 milioni), il mutuo ipotecario PSR Villa (262.024 €), il prestito sociale bancario garantito da ipoteca (4,6 milioni), due linee chirografarie BPS e Intesa protette da garanzia statale MCC (2,69 milioni e 505.000 €), oltre alle ulteriori posizioni afferenti agli impianti fotovoltaici e alle anticipazioni su crediti commerciali.

A tali debiti si affiancano quelli verso fornitori e professionisti, pari a € 5.907.068, comprensivi di una pluralità di posizioni: parcelle di professionisti per € 419.531, crediti di cooperative agricole (€ 124.406), crediti di artigiani (€ 56.314), crediti vantati da consorzi (€ 212.652), debiti verso fornitori ordinari per oltre € 2,26 milioni, debiti per fatture da ricevere per € 497.024, canoni di affitto per € 224.086, nonché il rilevante debito verso i soci conferenti il prodotto agricolo (mele), relativo alle campagne 2023 e 2024, pari a oltre 2,11 milioni. Si tratta di rapporti di natura commerciale che, pur riguardando soci della cooperativa, sono qualificati come rapporti di fornitura, privi di natura privilegiata.

Inoltre, sempre con riferimento al rapporto con i soci, una consistente porzione del passivo è costituita dal prestito sociale, pari a € 2.839.295. Tale voce rappresenta le somme conferite dai soci alla cooperativa ai sensi dell'art. 5 dello statuto, con funzione di raccolta finanziaria mutualistica. Il debito è stato ripartito in tre categorie: soci conferenti (€ 1.209.446), soci non conferenti (€ 1.554.879) e soci receduti (€ 74.970). La voce è interamente chirografaria, non godendo il prestito sociale di alcuna prelazione.

I debiti previdenziali e contributivi ammontano a complessivi € 239.239, per omessi versamenti **CP_6** e altre posizioni contributive maturate sino a marzo 2025. Ad essi si aggiungono i debiti tributari, costituiti principalmente da IRPEF trattenute e non versate (€ 331.693), IVA (€ 58.724) e imposte locali (€ 77.890), per un totale superiore a € 468.000. Viene in rilievo anche il TFR maturato dai lavoratori subordinati, quantificato prudenzialmente in € 100.000, che comprende sia il TFR risultante dall'ultimo bilancio chiuso (€ 67.057) sia i ratei maturati dai dipendenti da agosto 2024 a marzo 2025.

Infine, sono ricompresi i debiti prededucibili sorti dopo la presentazione della domanda prenotativa del 3/4/2025, stimati in € 1.799.437. Tale importo comprende i compensi dell'Ausiliario e del liquidatore, gli interventi di manutenzione degli impianti fotovoltaici, l'IMU dovuta per il 2025-2026, i costi dell'energia necessari per preservare gli stabilimenti, gli oneri del personale relativi ad aprile e maggio 2025, il fondo per il ticket di licenziamento, i costi dei professionisti, nonché i costi ineliminabili connessi alla gestione della liquidazione.

Nel loro complesso, le voci esposte delineano una struttura debitoria fortemente sbilanciata verso l'indebitamento finanziario e verso il ceto commerciale, cui si aggiunge la significativa esposizione verso i soci, sia come conferenti di prodotto, sia come finanziatori della cooperativa.

Quanto al raffronto con l'alternativa della liquidazione giudiziale, la società ha sostenuto che la proposta non avrebbe arrecato pregiudizio ai creditori, poiché avrebbe consentito tempi di liquidazione più rapidi e costi prededucibili inferiori rispetto a quelli della procedura concorsuale ordinaria. È stato rilevato che il mercato immobiliare locale non appare particolarmente dinamico e che la liquidazione giudiziale, soggetta agli abbattimenti progressivi previsti per gli esperimenti d'asta andati deserti, avrebbe verosimilmente comportato un decremento del valore di realizzo, in particolare a danno dei creditori ipotecari. La società ha inoltre affermato l'assenza di profili di responsabilità gestoria rilevabili in sede liquidatoria e l'inesistenza di atti revocabili, in quanto tutte le operazioni effettuate nell'ultimo anno

sono avvenute nel quadro della composizione negoziata e secondo un piano di risanamento depositato.

c. Il parere dell'Ausiliario ex art. 25-sexies, co. 4 CCII

Il 12/7/2025 l'Ausiliario ha depositato il proprio parere, evidenziando rilevanti criticità nelle trattative, nelle perizie, nelle stime e nella fattibilità del piano, tracciando un quadro complessivo definito gravemente lacunoso, non attendibile e, sotto più profili, inidoneo a sostenere l'omologazione del concordato semplificato. Le criticità sono emerse in modo trasversale e hanno riguardato tanto la qualità e completezza delle informazioni fornite dal debitore, quanto la congruità delle valutazioni economiche e alla realizzabilità in concreto della prospettata liquidazione.

Una prima criticità, di incidenza determinante anche sul profilo rituale, come si dirà, ha riguardato l'assenza di una documentazione completa ed esaustiva.

L'Ausiliario ha infatti rilevato che la società non aveva depositato una parte significativa dei documenti obbligatori ex art. 39 CCII: mancavano il libro inventari, il libro soci, i verbali del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale relativi ad ampi periodi, la certificazione aggiornata dei debiti contributivi **CP_6** e la relazione sulle operazioni straordinarie del quinquennio. Altri documenti erano presenti, ma incompleti: le perizie immobiliari risultavano prive di sottoscrizione, le proposte di acquisto richiamaavano contratti preliminari non allegati, e l'elenco delle attrezzature di Ponte, Tovo e dell'azienda agricola non era accompagnato da alcuna perizia né da documentazione sullo stato dei beni. Il quadro informativo, a giudizio dell'Ausiliario, è risultato insufficiente e non verificabile, tale da impedirgli di svolgere un'analisi piena sulla veridicità dei dati esposti dalla debitrice.

La seconda criticità ha riguardato la valutazione dell'attivo immobiliare, stimato da **CP_3** in oltre 13,26 milioni per il pronto realizzo. L'Ausiliario, ritenendo necessario un accertamento tecnico diretto, ha effettuato sopralluoghi con un proprio perito e ha constatato che quasi tutti i compendi versavano in condizioni di rilevante degrado: si trattava di immobili vetusti, con infiltrazioni d'acqua estese, ampie porzioni dismesse, impianti da anni non mantenuti e celle frigorifere in muratura che, lungi

dall'aggiungere valore, avrebbero comportato costi ingenti di smaltimento in caso di riutilizzo per attività differenti. La destinazione urbanistica agricola del sito di Tovo, unita alla notevole dimensione dei fabbricati, è stata giudicata un ulteriore fattore ostativo. Di conseguenza, il perito dell'Ausiliario ha rideterminato il valore complessivo dei beni immobili in circa € 9,96 milioni, già abbattuti del 15%, con una riduzione di oltre € 3,3 milioni rispetto alla stima della società. L'Ausiliario ha osservato che tali valori rappresenterebbero comunque un massimo teorico, poiché il mercato locale aveva già dimostrato, anche durante la composizione negoziata, assenza di domanda e scarsa commerciabilità di fabbricati con tali caratteristiche e dimensioni. In ogni caso, l'Ausiliario ha ritenuto irrealistica la previsione di realizzo immobiliare prospettata dalla società.

Un ulteriore nucleo critico è stato rappresentato dalla stima dell'attivo mobiliare, in quanto ritenuta priva di riscontri oggettivi; in particolare, le attrezzature degli stabilimenti di Ponte e Tovo sono indicate nel piano per € 400.000 in assenza di alcuna perizia, mentre quelle dell'azienda agricola sono valorizzate per € 250.000 in base a meri valori contabili, anch'essi non supportati da stime tecniche. Il marchio *CP_3* è collocato a € 600.000 sulla base di una valutazione fondata sul metodo del “*royalty relief*”, giudicato inidoneo in un contesto liquidatorio poiché, appunto, difetta la prospettiva della continuità aziendale. Il valore dell'impianto fotovoltaico, individuato in € 400.000 euro, è difficilmente realizzabile sul mercato, in ragione della collocazione strutturale all'interno di un immobile e dell'assenza di predisposizioni tecniche per una separazione. Quanto ai crediti, la società ha indicato una disponibilità di 1.145.000 euro, ma senza depositare alcun elenco dettagliato di clienti, scadenze, insoluti, crediti incagliati o criteri di svalutazione: per l'Ausiliario, quindi, non è stato possibile distinguere tra crediti effettivamente esigibili e mere poste contabili. Manca anche l'indicazione dei costi necessari per il recupero coattivo, ulteriore fattore in grado di ridurre il valore effettivo della massa creditoria.

Specularmente, anche il passivo ha presentato gravi carenze di documentazione e di esposizione. L'Ausiliario ha rilevato che la società non ha depositato alcun dettaglio

dei debiti contributivi né dei relativi interessi, rendendo impossibile verificare la correttezza delle poste previdenziali. Per i debiti tributari, l'Ausiliario ha ritenuto l'esposizione priva di conteggi analitici, e gli interessi sono stati calcolati senza indicare i criteri o i periodi di riferimento. Anche con riferimento ai debiti bancari, all'esito delle verifiche effettuate l'Ausiliario ha ritenuto che alla data del 31/03/2025 dovessero essere computati oltre € 440.000 in più rispetto a quanto esposto nelle passività indicate nel piano. Molte altre voci di costo, comprese quelle in prededuzione, sono state ritenute prive di analitica documentazione a supporto: € 602.711 di prededuzioni non possono essere verificati; manca il dettaglio dei ratei TFR, così come ogni conteggio delle posizioni privilegiate *ex art. 2751-bis c.c.* e dei relativi interessi. Nel complesso, l'Ausiliario ha ritenuto che la rappresentazione del passivo sia non attendibile e, quindi, inidonea a fondare valutazioni di meritevolezza e fattibilità.

Quanto precede ha condotto l'Ausiliario a esprimere un giudizio di non fattibilità del piano di liquidazione. Le incongruenze sui valori immobiliari e mobiliari, la mancanza di basi documentali, la presenza di stime unilateralmente ottimistiche e di poste del tutto indimostrate, a giudizio dell'Ausiliario, comportano che la liquidazione prospettata non possa raggiungere gli obiettivi dichiarati. Se si assumono i valori indicati nelle stime immobiliari effettuate dal tecnico mandatario dell'Ausiliario, inferiori di oltre € 3,3 milioni rispetto a quanto prospettato dalla debitrice, l'attivo immobiliare sarebbe appena sufficiente a coprire i debiti ipotecari, senza generare alcun margine per le masse privilegiate e chirografarie. Circa i valori mobiliari, l'Ausiliario ha ipotizzato che anche un lieve scostamento negativo sarebbe sufficiente a compromettere il pagamento dei crediti tributari e previdenziali, determinando il rischio dell'insussistenza dell'utilità minima richiesta dalla legge. Mancando, inoltre, un fondo rischi o una riserva atta a fronteggiare le prevedibili riduzioni di realizzo – dovute ai successivi ribassi d'asta e ai costi delle procedure competitive – il piano, secondo l'ausiliario, sarebbe da ritenersi privo di ogni margine di sicurezza.

L'Ausiliario ha infine concluso che, alla luce di tali criticità, la proposta non è in grado di assicurare un'utilità a ciascun creditore, né consente di formulare un giudizio

comparativo attendibile con l'alternativa della liquidazione giudiziale. L'Ausiliario ha evidenziato che l'incertezza diffusa e la scarsa affidabilità dei dati impedirebbero di attestare l'assenza di pregiudizio per i creditori, imprescindibile per l'omologazione. In altri termini, la proposta, secondo l'Ausiliario, non supererebbe la soglia minima di concretezza, verificabilità e coerenza economica richiesta dalla procedura, rendendo irragionevole un giudizio positivo.

Va rilevato, altresì, che nel parere emergono puntuali dubbi sulla ricorrenza dei requisiti di correttezza e buona fede delle trattative svolte in sede di composizione negoziata, in quanto, secondo l'Ausiliario, l'organo amministrativo ha condotto il percorso stragiudiziale senza coinvolgere la componente sociale, pur costituendo essa soggetto essenziale sia per la continuità aziendale, sia quale rilevante classe di creditori, e senza rappresentare agli altri creditori la gravità delle tensioni interne, del progressivo venir meno dei conferimenti di prodotto agricolo da parte dei soci, nonché della crescente sfiducia dei soci, circostanze ben note agli amministratori e puntualmente registrate nei verbali consiliari; al contempo, la gestione della crisi è apparsa all'Ausiliario improntata a mere operazioni di gestione del debito, prive di un vero piano industriale e caratterizzate da iniziative imprenditoriali improvvisate o fallimentari, così da escludere che l'impresa abbia perseguito con trasparenza, lealtà e reale impegno il tentativo di risanamento richiesto dalla procedura negoziata, con conseguente ragionevole dubbio sulla sussistenza della buona fede nel suo complessivo operato.

d. Le opposizioni dei creditori

In previsione delle udienze del 16/10/2025 e del 19/2/2026, si sono costituiti in giudizio numerosi creditori, in particolare soci conferitori e finanziatori, fornitori della società, nonché l'Agenzia delle Entrate.

L'esame congiunto delle opposizioni all'omologa ha confermato il quadro già tracciato dall'Ausiliario e caratterizzato da gravi deficit informativi e procedurali, nonché da rilevanti incongruenze economico-contabili, tali da incidere in modo sostanziale sulla legittimità e sull'ammissibilità stessa della proposta di concordato semplificato.

I creditori hanno lamentato, in via preliminare, l'irregolarità della notificazione effettuata *ex art. 150 c.p.c.*, poiché l'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non consentiva in alcun modo di reperire la documentazione indispensabile per esercitare il diritto di difesa. Inoltre, si è rilevato che una quota significativa delle comunicazioni sono state indirizzate a soggetti deceduti, irreperibili o mai rintracciabili; ciò denota, secondo gli opposenti, una grave compromissione dell'affidabilità dei libri sociali e della stessa base informativa su cui la procedura si fonda.

Sotto il profilo sostanziale, anche gli opposenti, come l'Ausiliario, hanno imputato alla società di avere condotto la composizione negoziata in violazione dei principi di correttezza e buona fede. Le trattative, invero, si sarebbero svolte in maniera discriminatoria, coinvolgendo soltanto il ceto bancario e alcuni fornitori, mentre sarebbero stati scientemente pretermessi i soci conferitori e finanziatori, diversi creditori professionali e, come sottolineato dall'Agenzia delle Entrate, lo stesso creditore erariale. Tale esclusione generalizzata assume, per i soci opposenti, una gravità ulteriore in considerazione della natura cooperativa dell'ente, poiché la continuità mutualistica e aziendale non può prescindere dal loro ruolo, né dal tempestivo coinvolgimento negli snodi decisionali che riguardano il risanamento. L'agenzia erariale giunge ad affermare che la debitrice avrebbe fatto un uso distorto e strumentale sia della composizione negoziata, sia del concordato semplificato, utilizzati al solo scopo di beneficiare delle misure protettive e di pervenire, una volta trascorso il relativo periodo, all'imposizione di percentuali di soddisfo irrisorie ai creditori.

Sotto il profilo economico e documentale, le opposizioni hanno evidenziato in modo pressoché unanime la strutturale inattendibilità della domanda *ex art. 39 CCII*, definita lacunosa, incoerente e priva di una rappresentazione reale della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società. Mancherebbero, secondo gli opposenti, perizie complete e sottoscritte, descrizioni analitiche dei beni, stime dei cespiti mobiliari, valutazioni tecniche delle attrezzature e del patrimonio immobiliare, distinte dei crediti e delle cauzioni, conteggi del TFR, dettaglio degli interessi

privilegiati e documentazione sociale idonea a verificare l'esistenza, l'aggiornamento e la consistenza dei crediti dei soci. Tali omissioni avrebbero impedito all'Ausiliario e, a maggior ragione, ai creditori, di compiere qualsiasi verifica sulla effettiva attendibilità delle poste attive e passive esposte in piano.

La critica dell'Agenzia delle Entrate, in particolare, si è concentrata sulla evidente sottostima del passivo tributario: dal consolidamento effettuato è emerso un debito erariale sensibilmente superiore a quello indicato dall'impresa, comprensivo di carichi iscritti a ruolo per € 398.569,05, di ulteriori posizioni debitorie risultanti dall'estratto AdE-R e perfino di un debito oggetto di rateizzazione non dichiarato nel piano per un importo pari a € 58.724,20. Anche le verifiche bancarie evidenziate dagli altri opposenti hanno confermato uno scostamento in aumento del passivo rispetto ai valori dichiarati dalla debitrice, con ulteriore compromissione della veridicità del quadro passivo.

La contestazione si è estesa poi alla sovrastima dell'attivo, ritenuta da tutti gli opposenti irragionevole e sfornita di supporto probatorio. Le valutazioni immobiliari, come ricostruite dall'Ausiliario e richiamate dai creditori, risulterebbero manifestamente eccessive rispetto allo stato di degrado, alla vetustà, alla difficoltà di riconversione dei fabbricati e ai noti insuccessi dei precedenti tentativi di vendita. Analoghe perplessità hanno riguardato il valore del marchio, giudicato incompatibile con le finalità liquidatorie, l'impianto fotovoltaico, difficilmente cedibile separatamente dal fabbricato, le attrezzature e i cespiti aziendali privi di perizia, nonché la stima dei **CP_5** e dei crediti commerciali, sprovvista di un'adeguata analisi sulla recuperabilità. Per i soci e per i fornitori, tali omissioni renderebbero il piano un mero "castello" teorico, privo dei requisiti minimi di concretezza richiesti dal legislatore; per l'Agenzia delle Entrate, la combinazione di sovrastima delle attività e sottostima dei debiti integrerebbe un difetto strutturale di attendibilità tale da rendere il piano non omologabile.

La conseguenza di tali incongruenze, nella prospettazione congiunta degli opposenti, sarebbe l'assoluta inidoneità del piano a garantire un'utilità effettiva ai creditori, atteso

che – anche assumendo le proiezioni più favorevoli – la riduzione dei ricavi immobiliari comporterebbe l’azzeramento della soddisfazione dei chirografari e l’inadempimento dei crediti tributari e previdenziali, come già rilevato dall’Ausiliario. Per i soci oppositori, ciò integrerebbe, altresì, un pregiudizio rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale, rilevante ai sensi dell’art. 120-quater CCII, non essendo stata svolta alcuna comparazione attendibile, né garantita la tutela minima cui essi avrebbero diritto. L’Agenzia delle Entrate è giunta alla medesima conclusione, ritenendo che il piano sia privo dei requisiti di fattibilità, concretezza e coerenza richiesti dalla normativa e che il controllo giudiziale debba condurre al rigetto della domanda, essendo la proposta affetta da inattendibilità intrinseca, carenze informative e manifesta impraticabilità della soluzione prospettata.

e. La posizione della società debitrice

La cooperativa ha inteso dimostrare la correttezza del proprio operato nelle fasi di composizione negoziata e di predisposizione del concordato semplificato, sostenendo la piena legittimità dell’accesso alla procedura di cui all’art. 25-sexies CCII e l’idoneità della proposta ad assicurare un’utilità a ciascun creditore.

Il 5/6/2025, in particolare, la società ha depositato una “domanda integrativa”, allo scopo di colmare talune lacune documentali, precisando l’entità dei crediti vantati dalla società, rappresentando analiticamente l’attivo mobiliare, nonché correggendo le perizie relative al marchio, alle attrezzature, ai beni mobili, ai alle immobilizzazioni agricole e ai cespiti produttivi. La società ha evidenziato che le integrazioni costituiscono esercizio della facoltà prevista dall’art. 25-sexies, co. 3, CCII, nella prospettiva di rendere completa l’istruttoria e consentire ai creditori un effettivo controllo sulla base informativa del piano.

Nel merito, va poi dato atto che le integrazioni proposte dalla società determinano una svalutazione dell’attivo di oltre € 924.101, mentre il passivo viene ridotto di soli € 350.729, per un risultato complessivo di € 573.372 in meno di attivo distribuibile, secondo il seguente schema riepilogativo.

Voce attivo	Domanda 21/5/25	Integrazioni 5/6/26	Differenza
Immobilizzazioni immateriali	2.069.039	600.000	– 1.469.039
Terreni e fabbricati	13.265.066	13.095.066	– 170.000
Impianti e macchinari	470.000	1.100.000	+ 630.000
Attrezzature industriali	700.000	875.000	+ 175.000
Altri beni	10.000	20.000	+ 10.000
Rimanenze	200.000	233.000	+ 33.000
Crediti recuperabili	1.145.000	1.388.477	+ 243.477
Attività finanziarie	60.845	53.075	– 7.770
Disponibilità liquide	307.172	–61.597	– 368.769

Totale variazioni attivo = –924.101

Voce passivo	Domanda 21/5/25	Integrazioni 5/6/26	Differenza
Debiti fornitori	5.907.068	5.606.302	– 300.766
Debiti tributari/previdenziali	707.546	661.791	– 45.755
Prededuzioni	1.799.437	1.795.229	– 4.208

Totale variazioni passivo = –350.729

In ogni caso, la società ha rivendicato, nella domanda del 5/6/2025, il criterio prudenziale seguito per la valorizzazione degli immobili (stimati dapprima al valore di mercato, poi ridotti del 20% per pronta liquidabilità e ulteriormente decurtati del 15% in ossequio a un approccio conservativo), nonché l'indipendenza e professionalità degli esperti che hanno periziato l'attivo complessivo, sia immobiliare sia mobiliare.

Sul versante dei rapporti interni alla cooperativa, in particolare, la domanda integrativa ha fornito un'articolata descrizione dei conferimenti dei soci negli anni 2023 e 2024, distinguendo tra il vincolo mutualistico e il rapporto di scambio derivante dal conferimento del prodotto, richiamando la giurisprudenza che esclude la natura privilegiata di tali crediti.

Con memoria del 26/11/2025, poi, la debitrice ha affrontato il tema dell'assoggettabilità di **CP_3** liquidazione giudiziale, rivendicando la propria natura agricola e mutualistica prevalente, come attestato dalla visura camerale e dallo Statuto, nonché dall'iscrizione all'Albo delle Cooperative presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il Ministero medesimo, con parere del 15/10/2025, ha affermato che l'attività esercitata dalla debitrice non rientra tra quelle previste dall'art. 2195 c.c., con conseguente esclusione dall'ambito di applicazione della disciplina fallimentare e riconducibilità, in caso di esito negativo della procedura, alla liquidazione coatta amministrativa. La cooperativa, pertanto, ha escluso la propria assoggettabilità a liquidazione giudiziale, in quanto ente mutualistico.

Ancora, **CP_3** ha difeso la correttezza della propria condotta nella composizione negoziata, richiamando la relazione dell'Esperto ex art. 17, comma 8, CCII, la quale aveva attestato la trasparenza, la lealtà e la piena collaborazione della debitrice nelle trattative con banche e fornitori. Tale elemento è valorizzato per dimostrare l'assenza di qualsiasi intento strumentale nell'accesso al concordato semplificato e per confermare il rispetto del requisito procedimentale richiesto dall'art. 25-sexies, comma 1, CCII.

La società si è difesa anche rispetto ai profili di responsabilità gestoria sollevati da alcuni creditori, evidenziando che il dissesto deriverebbe da fattori esogeni (flessione dei margini commerciali, aumento dei costi energetici e delle materie prime, difficoltà strutturali del settore ortofrutticolo valtellinese) e che le scelte amministrative non presenterebbero caratteri di azzardo o irragionevolezza tali da integrare responsabilità patrimoniali degli amministratori.

Nel medesimo contesto si inserisce la rettifica dello stato passivo e l'aggiornamento del piano depositati il 18/2/2026, che la società definisce necessari per garantire esattezza contabile e trasparenza. Le rettifiche riguardano, tra l'altro, il riconoscimento del privilegio artigiano al credito del fornitore Massimo Costruzioni S.r.l., l'incremento della liquidità disponibile a € 659.145 sulla base dell'estratto conto del 13/2/2026, nonché la riclassificazione del debito verso i dipendenti, con l'eliminazione delle poste

prededucibili assolute e l'indicazione del solo debito effettivo al 31/3/2025. La società chiarisce che tali modifiche non alterano l'impianto del piano, né la logica di riparto fondata sulla priorità delle cause di prelazione, né incidono sulla percentuale di soddisfacimento dei creditori privilegiati e ipotecari, mentre incrementano, invece, quella dei chirografari dal 23,35% del piano originario sino al 30,85%.

Si veda il seguente prospetto, che testimonia un incremento dell'attivo di € 351.973, nonché una riduzione del passivo di € 324.097:

Voce	Piano 21/05/2025	Piano 18/02/2026	Variazione
Fatture da ricevere – chirografo	€ 415.134	€ 319.351	– € 95.782
Artigiani (art. 2751-bis n. 5)	€ 56.314	€ 152.097	+ € 95.782
Prededuazione dipendenti	€ 500.000	€ 0	– € 500.000
TFR	€ 100.000	€ 0	– € 100.000
Dipendenti al 31/03/2025		€ 273.508	+ € 273.508
Interessi privilegiati per 12 mesi	€ 22.822	€ 25.217	+ € 2.395
Liquidità	€ 307.172	€ 659.145	+ € 351.973

Si osserva, pertanto, un complessivo aumento di € 676.070 nell'attivo distribuibile. Tuttavia, si rileva sin d'ora la tardività di detta rettifica, stante il suo deposito nell'imminenza dell'udienza per l'omologa, nonché, nel merito, la sua scarsa incidenza sulle ragioni dell'odierna decisione; invero, il nuovo piano non muta i valori di perizia, ampiamente contestati dall'Ausiliario e dagli opposenti, e certamente non sana le carenze documentali denunciate.

Con memoria depositata il 18/2/2026, la debitrice ha contestato che il mancato coinvolgimento diretto dei soci nelle trattative per la Composizione negoziata integri violazione di buona fede, sostenendo che la gestione della crisi e la definizione delle strategie competano all'organo amministrativo e precisando come non sussisterebbe un obbligo di convocazione individuale dell'intera compagine sociale; inoltre, la posizione dei soci, in quanto creditori "sociali", non incideva sull'equilibrio finanziario immediato come quella dei fornitori o delle banche, essendo i rimborsi del prestito

sociale sospesi in via deliberata già dal novembre 2023 e comunque subordinati al successo del processo di risanamento.

Quanto alle opposizioni, la debitrice ha ribadito che incombe sui soci opposenti l'onere di provare un concreto pregiudizio rispetto allo scenario della liquidazione giudiziale, mentre le deduzioni in atti si limiterebbero a censure astratte e a rilievi procedurali che non dimostrano un deterioramento effettivo della loro posizione. Sul fronte dell'utilità per i creditori, invero, la [REDACTED] ha sottolineato che il parametro normativo della "non deteriorità" rispetto alla liquidazione giudiziale è da ritenersi soddisfatto, anche in considerazioni delle tempistiche ridotte e della maggior flessibilità nelle modalità competitive.

Le contestazioni sulle stime dell'attivo e del passivo, sollevate soprattutto dall'Agenzia delle Entrate, vengono ricondotte alla fisiologia di ogni procedura liquidatoria: CP_3 distingue tra criticità documentali, facilmente emendabili mediante integrazioni, e divergenze sui valori di realizzo, che potranno essere verificate nella fase esecutiva sotto il controllo del liquidatore e del Tribunale; il piano, peraltro, sarebbe già strutturato in modo da consentire vendite competitive e adeguamenti in corso d'opera. Nel complesso, in definitiva, [REDACTED] asserisce che la proposta concordataria assicura un'utilità a tutti i creditori, rispetta il principio di parità di trattamento intra-classe e non risulta pregiudizievole rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale. La società richiama, infatti, l'incidenza negativa che i costi della procedura liquidatoria ordinaria avrebbero sulla massa attiva, la maggiore lentezza delle vendite competitive ex artt. 216 e 216-bis CCII e il rischio di ulteriore svalutazione degli immobili e delle attrezzature. Rivendica, pertanto, la piena omologabilità della proposta, insistendo affinché il Tribunale riconosca la correttezza del percorso seguito e la sostenibilità giuridica ed economica del piano.

f. Inammissibilità della domanda di omologazione

Al di là dei profili sostanziali evidenziati dall'Ausiliario e dagli opposenti, in questa sede occorre evidenziare ulteriori e dirimenti vizi di natura rituale, che inducono a

ritenere non ammissibile la domanda di concordato semplificato depositata dalla debitrice.

Il primo di tali *vulnus* scaturisce dal nesso intercorrente tra le menzionate carenze documentali, con particolare riferimento all'assenza del libro soci, e la totale inattendibilità dell'elenco dei creditori allegato alla domanda di omologa.

Come noto, invero, al momento di domandare l'omologa del concordato semplificato, il debitore è tenuto a depositare il compendio documentale descritto dall'art. 39 CCII, che ricomprende anzitutto “le scritture contabili e fiscali obbligatorie”; trattandosi di società, pertanto, anche il libro dei soci, reso obbligatorio dal combinato disposto degli artt. 2421 e 2519 c.c.

Nel caso di specie, tuttavia, l'assenza del libro soci è del tutto incontestata dalla società debitrice, come confermato all'udienza odierna, quando anzi un creditore ha evidenziato che comunicazioni relative al decesso di taluni soci erano già state tempestivamente indirizzate alla società, ma, ciononostante, questa ha persistito nel notificare al socio defunto piuttosto che ai nominativi degli eredi comunicati, palesando macroscopiche carenze nella tenuta della contabilità (v. verbale d'udienza del 19/2/2026). Ulteriormente, nella medesima sede, l'Ausiliario ha confermato che, sebbene la società si sia attivata per far pervenire al professionista talune integrazioni documentali (quali “[il] libro assemblee, [il] libro del consiglio sindacale, le delibere del comitato esecutivo e del CDA” – v. verbale cit.), difetta ancora, allo stato, il libro nominativo dei soci della cooperativa.

Ciò assume particolare risalto nel caso che ci occupa, caratterizzato dalla finalità mutualistica della società debitrice, ove i soci conferiscono beni destinati alla trasformazione da parte dell'impresa sociale, oppure versano importi per finanziarla: invero, in tali condizioni l'assenza di un libro sociale o comunque la sua irregolare tenuta configurano l'impossibilità di identificare nominativamente il ceto creditorio, determinando un vizio insanabile della domanda di concordato, che deve dichiararsi, pertanto, improcedibile (v. Cass. n. 22454/2021: “*Il deposito dell'elenco nominativo dei crediti con l'indicazione dei rispettivi creditori costituisce, ai sensi dell'art. 161,*

comma 6 L.F., un requisito di ammissibilità della domanda di concordato con riserva, la cui mancanza, ai fini della dichiarazione di improcedibilità della domanda, può essere rilevata anche dopo la concessione del termine per il deposito del piano, della proposta e della documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3 L.F., conformemente a quanto previsto con riferimento ai requisiti di ammissibilità della domanda di concordato cd. "piena", la cui mancanza, ai sensi dell'art. 173, comma 3 L.F., richiamato dall'art. 161, comma 6 L.F., può essere rilevata dal commissario giudiziale anche dopo l'apertura della procedura fino all'omologazione, legittimandone la richiesta di revoca dell'ammissione.”).

Tali considerazioni svolgono un rilievo assorbente anche con riguardo alla corretta instaurazione del contraddittorio, determinando il rigetto dell'istanza di rinnovazione della notifica, poiché questa non varrebbe a sanare il vizio sotteso, riguardante i nominativi e gli indirizzi di recapito dei destinatari di dette notifiche, iscritti scorrettamente (o affatto) nel libro dei soci.

Come rilevato dalla giurisprudenza, del resto, il contraddittorio va instaurato, in ipotesi di omologa del concordato, unicamente nel momento in cui la domanda è ritenuta “procedibile” o “rituale” e occorre assicurare ai creditori la facoltà di difendere le proprie ragioni opponendosi alla domanda del debitore (v. ad es. Corte App. Milano, ord. 13/7/2023); nel nostro caso, al contrario, la valutazione giudiziale investe un vizio *ab origine* dell'elenco nominativo dei creditori, idoneo a determinare una retrocessione del procedimento al momento della valutazione del compendio probatorio iniziale e, in ipotesi, a giustificare persino una revoca dell'omologazione qualora fosse già stata concessa (v. Cass. n. 22454/2021 cit.).

Nel caso di specie, poi, le carenze documentali evidenziate dall'Ausiliario e dall'Agenzia delle Entrate (oltre che corroborate dall'istanza del 28/1/2026 per il pagamento di ritenute previdenziali non versate, su cui v. oltre) sono tali da ritenere disatteso anche il requisito della “idonea certificazione sui debiti fiscali [e] contributivi”, di cui all'art. 39 CCII. Detta formulazione, del resto, prefigura e autorizza una valutazione da effettuarsi in concreto circa l'idoneità della

documentazione depositata da parte dell'autorità giudiziaria, *a fortiori* quando si tratti di omologare un concordato semplificato; invero, in tale procedura difetta la possibilità dei creditori di esprimere un proprio voto, con la conseguenza che è proprio il tribunale a doversi assurgere a tutore del ceto creditorio, assicurando un approfondito vaglio delle prospettazioni della ricorrente, con riguardo tanto alla loro “ritualità formale”, quanto alla loro “legalità sostanziale” (v. la recente Cass. ord. n. 31641/2025).

In siffatto contesto, pertanto, non solo l'istanza della debitrice per la rinnovazione della notifica dev'essere rigettata, reputandosi del tutto superflua, ma nemmeno la domanda di omologa può trovare accoglimento, dovendo escludersi la sussistenza dei presupposti di ritualità della domanda *ex art. 25-sexies CCII*.

Sul piano rituale, poi, va rilevato un ulteriore vizio, rappresentato dalla violazione del principio di buona fede nelle trattative con i creditori. Come rilevato dall'Ausiliario e da taluni creditori oppositori, invero, non risulta che la società abbia in alcun modo coinvolto i soci conferitori e finanziatori nelle trattative con il resto del ceto creditorio, in tal modo sottacendo a quest'ultimo la crescente disaffezione della propria base sociale (v. parere dell'Ausiliario p. 14 ss.).

Ciò configura una condotta non conforme a buona fede, poiché, come già ampiamente rilevato, trattandosi di società cooperativa, proprio i soci, in quanto fornitori di prodotto agricolo e fonte di finanziamento per la società, costituiscono un'ampia porzione della compagine creditoria; nel caso di specie, del resto, nel medesimo piano concordatario si riconosce un'esposizione debitoria complessiva di € 2.839.295,00 nei confronti dei soli soci finanziatori, mentre i conferitori sono stati ricompresi al chirografo al pari dei fornitori terzi, totalizzando un credito complessivo pari a € 2.110.738 per i conferimenti degli anni 2023 e 2024.

Riguardo i soci finanziatori, l'Ausiliario ha evidenziato come, in risposta alle crescenti richieste di rifusione da parte di questi, già di per sé testimonianza di disallineamento degli interessi della cooperativa e dei suoi soci, con delibera del 13/11/2023 il C.d.A. della società avesse congelato il rimborso del prestito sociale fino al 31/5/2024, ulteriormente accrescendo l'avversione della compagine sociale (v. parere cit., p. 18).

Con riferimento ai soci conferitori, si evidenzia come le prospettive di superamento della crisi non potessero che realizzarsi soltanto per tramite del loro coinvolgimento; di contro, la società ha incrementato in maniera sensibile l'approvvigionamento di prodotto agricolo presso terzi per compensare il deficit di conferimento cooperativo, con il risultato di aggravare in misura ancora maggiore la disaffezione della compagine sociale (v. parere cit., p. 19). Ciò è corroborato dalle crescenti domande di recesso presentate dai soci, dalla volontà manifestata dal C.d.A. di sanzionare i soci che avevano ridotto il prodotto conferito lamentandone "l'inadeguata remunerazione" (*ibidem* p. 21), nonché, ancora prima, dal significativo credito vantato dai soci per prodotti conferiti e non saldati dalla società in relazione agli anni 2023 e 2024, come sopra rammentato.

Ciò che qui rileva, invero, è che di tali circostanze non risulta sia stata data alcuna evidenza al resto del ceto creditorio, cui, pertanto, è rimasto ignoto un profilo di sicuro interesse, poiché nel complesso nocivo rispetto alle prospettive di risanamento sociale, stante la natura cooperativa della debitrice.

A tale proposito, non è dirimente che l'Esperto della composizione negoziata abbia attestato la regolarità delle trattative, poiché, come osservato da recente giurisprudenza (v. Trib. Milano, sent. 26/11/2025), si impone al tribunale un vaglio in concreto dei presupposti della domanda, in cui va ricompresa senza alcun dubbio anche la conformità a buona fede della condotta debitoria nella fase che precede la procedura concorsuale in senso proprio, ossia quella concordataria.

Deve ritenersi, infatti, che, a fronte della marcata esigenza di tutela del ceto creditorio, privato, nel concordato semplificato, della facoltà di esprimere il proprio dissenso attraverso il voto contrario all'omologa, nonché in mancanza di un formale provvedimento di "ammissibilità" della domanda all'interno della scarna disciplina codicistica, sia proprio al momento del giudizio sull'omologa che debba esprimersi il pieno potere del tribunale di valutare l'insieme dei presupposti richiesti, compresi quelli rituali. In essi rientrano, per l'appunto, tanto la completezza della documentazione allegata, quanto la verifica dell'effettiva buona fede nelle fallite

trattative con i creditori, in quanto oggetto della relazione richiesta all'Esperto nella composizione negoziata.

Tali profili risultano integralmente assorbenti e non possono che condurre a una dichiarazione di non ammissibilità della domanda di omologa del concordato proposto, per insanabili vizi di natura formale.

Ciò consente di prescindere dall'esame dai temi sostanziali rilevati nel parere dell'Ausiliario e nelle opposizioni creditorie, con particolare riferimento alle effettive possibilità di realizzo dei valori di perizia prospettati dalla società, nonché alle passività non esposte nel piano (né nelle successive integrazioni). In proposito, nondimeno, deve aggiungersi che con istanza del 28/1/2026 la società ha chiesto di essere autorizzata a corrispondere all' **CP_6** € 28.091,49 per ritenute previdenziali non versate e riferite al primo trimestre 2024, la cui esposizione al passivo, tuttavia, l'Ausiliario non ha avuto modo di accertare; ciò, pertanto, costituisce ulteriore conferma della totale inaffidabilità della documentazione versata in atti dalla società, quanto alla tenuta dei libri contabili e, quindi, all'entità del passivo.

Nondimeno, si ritiene che tale profilo investa preliminarmente la ritualità della domanda, pregiudicandone l'ammissione, prima ancora di inibire un positivo giudizio nel merito del piano e della proposta concordataria.

Una siffatta statuizione in punto di ritualità determina l'assorbimento di qualsivoglia ulteriore questione e istanza, ivi compresa l'istanza depositata nella giornata di ieri 18/2/2026 avente ad oggetto l'autorizzazione all'adempimento di crediti pregressi vantati dai lavoratori dipendenti (che, in ogni caso, non risulterebbe meritevole di accoglimento, stante la radicale inapplicabilità al concordato semplificato del disposto di cui all'art. 101 CCII, che consente il pagamento di crediti sorti in epoca anteriore al deposito della domanda unicamente nella cornice del concordato preventivo in continuità e al ricorrere di rigorosi e tassativi presupposti).

3. In ordine alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale

Il Tribunale rileva quanto segue:

- sussistono, ai sensi degli articoli 26 e 27 CCII la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa è situato in Italia e precisamente la sede legale è situata in Ponte in Valtellina (SO), via Nazionale n. 20, località ricompresa nella competenza territoriale del Tribunale di Sondrio; non ricorrono, del resto, elementi tali da suggerire una diversa localizzazione della sede imprenditoriale;
- la visura camerale indica come *“attività prevalente esercitata dall'impresa”* quella di *“attività che seguono la raccolta e valorizzazione commerciale delle produzioni agricole: immagazzinamento, conservazione, lavorazione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli conferiti dai soci e prodotti derivati”*, nonché come *“attività esercitata nella sede legale”* il *“commercio elettronico di succhi, nettari, confetture, mele fresche ed essiccate, farine, pasta”*. Come noto, tuttavia, al fine di stabilire se un'attività imprenditoriale sia da qualificarsi come commerciale ex art. 2195 c.c. o agricola (anche per connessione ex art. 2135, co. 3 c.c.), più che a indici di natura formale, occorre guardare in concreto all'attività effettivamente esercitata dall'impresa (v. Cass. n. 9788/2016). In proposito, la giurisprudenza è chiara nel porre in capo a quest'ultima il relativo onere probatorio (v. da ultimo Cass. n. 3647/2023), nonché, preliminarmente, a puntualizzare come l'oggetto del vaglio giurisdizionale richiesto non vada affatto individuato nello scopo perseguito dall'impresa, bensì nel tipo di attività esercitata, giacché il perseguimento del lucro soggettivo non costituisce presupposto di fallibilità (v. Cass. n. 9788/2016 cit. e già n. 6835/2014). Di contro, nelle proprie difese la società si è concentrata sull'allegazione del finalismo mutualistico dell'impresa, costituita sotto forma di società cooperativa, senza preoccuparsi di soddisfare l'onere probatorio circa la natura in concreto agricola dell'attività esercitata. Anzi, non è nemmeno oggetto di contestazione la ricostruzione effettuata dall'Ausiliario, secondo cui i conferimenti di prodotto agricolo da parte dei soci hanno conosciuto un progressivo calo, mentre parallelamente si ingigantiva il debito della cooperativa nei confronti dei soci per conferimenti non saldati e nei confronti di terzi fornitori chiamati a sopperire la carenza di prodotto sociale, come

confermato dai verbali del C.d.A. della società (p. 16-20). Ancora, la stessa società debitrice, in sede di domanda prenotativa, ha menzionato la *“progressiva flessione della quantità di mele conferite dai soci”* e definito *“sempre più modesti”* i conferimenti da parte della compagine sociale (p. 5), tanto che questi si sarebbero *“ridott[i] a quasi un terzo del quantitativo originario”* (p. 7), imponendo, pertanto, un crescente ricorso all’apporto di soggetti terzi (v. p. 8: *“La spinta sempre più necessaria verso l’acquisto del prodotto per compensare l’insufficiente apporto dei soci, ha determinato la dipendenza verso sistemi di anticipo fatture indispensabili ad alimentare la spirale commerciale dell’acquisto e della vendita, accrescendo i costi di produzione con oneri finanziari prima non conosciuti.”*). Pertanto, anche sulla scorta di simili dichiarazioni confessorie, che confermano l’entità del ricorso al mercato da parte della debitrice, nonché in considerazione della vastità dell’esposizione debitoria accumulata e delle attività commerciali esercitate in modo vicario dalla società (che, ad esempio, gestisce attraverso la società So. Ge. Co. s.r.l. punti vendita di alimentari di varia natura e provenienza), non è possibile affermare che questa eserciti attività propriamente agricola, con la conseguenza che deve dichiararsi la sussistenza del presupposto di commercialità richiesto dagli artt. 121 CCII e 2545-terdecies c.c.

- per ciò che attiene ai parametri previsti dall’art. 121 CCII, occorre preliminarmente ricordare che grava sul soggetto la cui liquidazione sia richiesta provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti indicati all’art 2, comma 1, lett. d) CCII. Nella specie si deve constatare che parte resistente ha prodotto i bilanci relativi al triennio anteriore alla proposizione del ricorso (esercizi 2021-2023), dai quali risulta il superamento delle soglie *ex lege* previste; in particolare, l’entità della complessiva esposizione debitoria è quantificata, per l’anno 2023, nell’importo di € 24.363.622, mentre l’attivo ammonta a € 29.912.427 e i ricavi a € 14.632.504;
- ricorre il requisito di procedibilità di cui all’art. 49, ultimo comma, CCII dal momento che l’importo dei debiti scaduti è ampiamente superiore ad € 30.000, come risulta dall’ammontare del passivo concordatario esposto nell’ambito della domanda di concordato del 21/5/25;

- quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato che l'art. 2, comma 1, lett. b) CCII definisce l'insolvenza come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
- deve ritenersi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile dall'ingentissima esposizione debitoria, come rappresentata dalla stessa domanda di concordato del 21/5/2025, che evidenzia debiti verso banche per € 13.708.020, verso fornitori e professionisti per € 5.907.068 e verso l'erario per € 468.307;
- alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.

Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale, designando quali Curatori il professionista già nominato Ausiliario dott. [REDACTED] e l'avv. Marco Riva del foro di Lecco, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 358 CCII e in particolare dell'esperienza richiesta dalla natura dell'incarico e dalla necessità di assicurare l'espletamento efficiente e tempestivo delle funzioni, nonché in considerazione dell'entità del debito da soddisfare, dell'attivo da liquidare e della complessità anche giuridica che connota il caso di specie.

P.Q.M.

visti gli articoli 26 e ss., nonché 119 CCII, disattesa e assorbita ogni diversa domanda ed eccezione:

1. **DICHIARA** inammissibile la domanda di omologazione del concordato semplificato liquidatorio di cui al R.G. n. 1/2025 proposto da [REDACTED] (C.F. [REDACTED]);
2. **DICHIARA** l'apertura della liquidazione giudiziale [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con sede legale in Ponte

;

3. **NOMINA** giudice delegato il dott. Francesco Zapparoli;

4. **NOMINA**

istituito ai sensi dell'art. 356 CCII e in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII;

5. **ORDINA** al debitore assoggettato a liquidazione giudiziale, ove non vi abbia già provveduto, il deposito, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;

6. **FISSA** l'udienza per l'esame dello stato passivo **in data 25/7/2026 alle ore 11:00** davanti al giudice delegato, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;

7. **ASSEGNA** ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'udienza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande insinuazione e dei relativi documenti a norma dell'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;

8. **AUTORIZZA** il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;

- d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti;

9. **ORDINA** ai curatori di procedere immediatamente - utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici - alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni ai sensi dell'art. 193 CCII;

10. **ORDINA** ai curatori, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 CCII e il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 c.p.c.;

11. **ORDINA** che, ai sensi dell'art. 49 CCII, la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII.

Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio della Sezione Unica Civile in data 19/02/2026.

Il Giudice relatore

Francesco Zapparoli

Il Presidente

Barbara Licitra